

Il dibattito

# Mediazione, incompatibilità limitata per gli Organismi presso gli Ordini

Maria Cristina Biolchini 23/7/2015

Ministero della giustizia - Circolare del 14 luglio 2015



A seguito della modifica operata al decreto ministeriale 180/2010 dal Dm 139/2014, che ha introdotto l'articolo 14 bis sulle incompatibilità, si sono posti molti dubbi interpretativi che i singoli organismi e i mediatori risolvevano in diversi modi. La circostanza ha portato il [Ministero ad emanare una circolare interpretativa](#) per sciogliere i dubbi più ricorrenti, tra cui la posizione della parte chiamata in mediazione, che sia assistita da un avvocato mediatore presso l'Organismo in cui è stata depositata l'istanza, e la derogabilità delle disposizioni sull'incompatibilità quando le parti siano d'accordo. A tali

quesiti la Circolare, a firma del dott. Mancinetti, ha inteso rispondere in senso negativo.

La parte chiamata deve sottostare alla stessa regola osservata dalla parte istante, altrimenti si verserebbe in una situazione palesemente sbilanciata, in cui i chiamati avrebbero un vantaggio ingiustificato nei confronti di coloro che attivano la procedura di mediazione. Le disposizioni del Dm 139/2014 non sono derogabili dalle parti concordemente, versandosi in materia indisponibile per le finalità che tutela. Come molti sapranno, il decreto 139 è stato impugnato di fronte al Tar da parte del Coordinamento degli Organismi forensi, oltre che da altri soggetti, con articolate motivazioni che non si vogliono qui richiamare, ma che poggiano sulla necessità di non tradire lo spirito della legge sulla mediazione, non rendere in molti casi impraticabile la mediazione in alcune realtà territoriali, non consentire la strumentalizzazione di regole che, pensate per garantire il miglior svolgimento di un procedimento di mediazione, finiscono per fornire strumenti a chi quello svolgimento voglia paralizzare.

In questo contesto la circolare ministeriale interviene oggi a stringere i già corti legacci in cui era stata imbrigliata circa un anno fa la procedura dal decreto 139, soprattutto sottraendo alle parti la possibilità di scegliere la prosecuzione di una mediazione anche quando uno dei legali che le assistono risulti iscritto come mediatore presso l'organismo dove quella mediazione si sta svolgendo. Mentre il Coordinamento degli Organismi forensi si appresta ad articolare dei motivi aggiunti al ricorso avverso il decreto, in vista dell'udienza di merito fissata per il prossimo 7 ottobre, leggo con stupore un articolo, pubblicato sul portale del Diritto 24, intitolato [il Ministero chiarisce: tutti gli Organismi di mediazione presso gli Ordini forensi sono in palese conflitto di interesse](#).

L'articolo spiega che il Ministero, nel dare la propria interpretazione al decreto 139, ha dimostrato come siano inutilizzabili gli Organismi di mediazione istituiti presso gli Ordini degli avvocati. La ragione starebbe nel fatto che i legali che accompagnano le parti in mediazione presso quegli Organismi sono iscritti allo stesso Ordine forense cui appartiene l'Organismo stesso.

Quest'ultimo è un dato oggettivo, vista l'obbligatorietà dell'assistenza legale in mediazione e la

disposizione sulla competenza territoriale, entrambe novità introdotte con il *Decreto del Fare*. A nostro avviso da ciò però non discende la conseguenza che ne trae l'autore dell'articolo, nel senso che la Circolare, per quanto vada oltre lo stesso decreto ministeriale, non ha inteso affatto mettere in discussione la legittimazione degli Organismi forensi, ma solo chiarire che l'incompatibilità dell'avvocato che sia mediatore dell'Organismo riguarda sia la parte istante sia la parte chiamata, ed è inderogabile. La legittimazione degli Organismi di mediazione istituiti presso gli Ordini forensi è stata stabilita per legge, dato che questi possono essere iscritti nel registro degli Organismi di mediazione a semplice richiesta, e questa legittimazione non può essere revocata da un decreto ministeriale o da una Circolare. Una considerazione merita anche la chiosa finale dell'articolo, laddove critica l'istituzione della figura dell'avvocato *mediatore di diritto* che, nata per favorire la classe forense, adesso renderebbe incompatibili tutti gli avvocati nello svolgimento del proprio ministero in mediazione. La figura introdotta dal *Decreto del Fare* costituisce invero un titolo astratto, in effetti poco o nulla utilizzabile. Infatti nessun Organismo di mediazione iscrive nelle proprie fila avvocati che non abbiano adeguata formazione e costante aggiornamento in materia.

Queste interpretazioni, a tutti i livelli, tradiscono ancora oggi una scarsa conoscenza dell'istituto. La mediazione è un'attività al servizio del cittadino, utile anche ad alleggerire il carico giudiziario, e il mediatore non giudica e non decide alcunché. Sarebbe bello che si iniziasse a prenderne atto.

*(\* Mediatore e formatore presso l'Organismo di mediazione forense di Roma Segretario nazionale U.N.A.M.)*

Leggi anche [AVVOCATO E MEDIATORE: CHIARIMENTI SU INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI INTERESSE](#) di Marco Marinaro